



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

LUIGI RICCIO

FLORA DELLA VALLE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
108	29/10/2025	207	00	00

Oggetto:

***PSR Campania 2014/2022. Misure non connesse alla superficie aziendale e/o animali -
Domanda di SALDO – BENEFICIARI PRIVATI - DEROGA***

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

- a. con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014/2020– ver 1.3, e successive modifiche;
- b. con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della Commissione Europea;
- c. da ultimo con decisione n. C (2025) 5706 final del 11.08.2025 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2022, pubblicata sul Portale Istituzionale del PSR Campania 2014-2022;
- d. con Deliberazione n. 606 del 02.09.2025 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del Psr della Campania 2014-2022 versione 16.0;
- e. con Regolamento regionale n. 12 del 15.11.2011, in osservanza dei criteri generali dell'art. 1, comma 1 e 12, della L.R. 20 luglio 2010 n. 7, è stata istituita la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che svolge le funzioni di Autorità di Gestione FEASR;
- f. con DGR n. 299 del 4 giugno 2025 è stato conferito l'incarico di Direttore generale della D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

RICHIAMATI

- a. il DRD n. 15 del 04/05/2016, con il quale sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie d'intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;
- b. i DRD n. 91 del 27/04/2017, n. 01 del 26/05/2017, n. 213 del 09/07/2018, n. 167 del 03/10/2019, n. 326 del 15/10/2021, n. 180 del 30/03/2022 e n. 364 del 27/09/2022, e DRD n. 185 del 22.03.2024, con i quali sono state approvati i documenti consolidati recanti le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014-2022;
- c. il DRD n. 239 del 30/05/2022, con il quale sono state approvate le Disposizioni generali per l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.0);
- d. il D.R.D. n. 423 del 30/10/2018, recante "*Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari*";
- e. il D.R.D. n. 134 del 01 agosto 2019, con il quale è stato approvato il Manuale delle Procedure per la Gestione delle Domande di Sostegno/Pagamento (versione 2.0);
- f. il DRD n. 60 del 14 ottobre 2025, con il quale si è stabilito di concedere, per la presentazione della Domanda di Pagamento a Saldo ai beneficiari privati delle Misure del PSR Campania 2014-2022, non connesse alla superficie e/o agli animali, che hanno presentato istanza, singolarmente o attraverso i GAL (per le Sottomisure 19.2, istanze privati, e 19.3), ad esclusione dei beneficiari delle Misure 1 e 2 e delle Tipologie 16.1 e 16.7, un differimento del termine per la conclusione delle operazioni fino alla data del 31/10/2025, senza applicazione di alcuna sanzione e riduzione;

CONSIDERATO che

- a. ai sensi di quanto previsto dai singoli bandi e disposizioni attuative, la presentazione della domanda di saldo finale è subordinata all'obbligo di allegare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria, inclusi i provvedimenti autorizzativi, le certificazioni e gli atti rilasciati dagli enti pubblici terzi competenti;

- b. il rilascio dei suddetti provvedimenti autorizzativi può richiedere, in alcuni casi, tempistiche incompatibili con le scadenze procedurali fissate per la chiusura amministrativa e contabile degli interventi finanziati;
- c. in circostanze ordinarie tale ritardo, determinato da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, costituirebbe motivo legittimo per la concessione di una proroga dei termini della presentazione della domanda di saldo che, in ragione dell'imminente chiusura del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 (FEASR) e dei vincoli inderogabili di spesa comunitaria, non è possibile concedere;
- d. la mancata presentazione delle domande di saldo entro i termini previsti rischia di compromettere il rispetto dei termini e dei target di spesa, nonché di chiusura del programma FEASR 2014/2022;

VALUTATO, pertanto, necessario adottare una misura straordinaria che assicuri il rispetto dei termini di spesa comunitaria e la corretta chiusura contabile del Programma PSR Campania 2014/22, e garantisca la completa realizzazione degli interventi, con la liquidazione delle domande di pagamento a saldo, in presenza di tutti gli adempimenti richiesti, con l'eccezione delle autorizzazioni e/o certificazioni di competenza degli Enti pubblici a tanto preposti;

VALUTATO, inoltre, che tale deroga sia applicabile qualora ricorrano simultaneamente e cumulativamente le seguenti condizioni:

- a. il beneficiario abbia presentato la domanda di pagamento a saldo entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e/o proroga;
- b. il beneficiario fornisca prova documentale di aver presentato richiesta di rilascio delle autorizzazioni e/o certificazioni agli Enti competenti, in data anteriore alla presentazione della domanda di saldo;
- c. tutta la ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e contabile, incluso il collaudo statico, se previsto, e la rendicontazione completa delle spese, prevista dalle disposizioni attuative e dai bandi della specifica Misura risulti completa, regolare e conforme ai requisiti di ammissibilità;

RITENUTO necessario disporre che la suddetta liquidazione debba avvenire sotto condizione risolutiva espressa a tutela dell'Amministrazione, che procederà alla revoca del contributo erogato e al recupero delle somme già corrisposte, nei seguenti casi:

- a. diniego espresso dell'autorizzazione e/o certificazione da parte dell'Ente pubblico competente;
- b. esito negativo dei controlli di conformità tecnica e/o amministrativa successivi al rilascio dell'autorizzazione stessa;

RITENUTO, altresì, di dover disporre che

- a. la verifica dell'acquisizione delle autorizzazioni carenti al momento della liquidazione del saldo sarà demandata a un **controllo ex post**, da effettuarsi entro il termine massimo di **sei mesi** dalla data di liquidazione del saldo stesso, finalizzato ad accertare la piena conformità dell'investimento finanziato;
- b. la condizione risolutiva deve costituire **parte integrante e sostanziale** del provvedimento di liquidazione e deve essere espressamente accettata dal beneficiario;
- c. il beneficiario è tenuto a sottoscrivere un apposito **atto di impegno** - che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale - con il quale si obbliga al rispetto di tutte le condizioni previste, ivi compresa la condizione risolutiva espressa;

PRECISATO, infine, che la presente disposizione ha natura procedurale e non altera né modifica nella sostanza la tipologia di intervento, gli obiettivi specifici e i risultati del Bando, non

incide sull'attribuzione del punteggio e sull'ammissione al finanziamento, né comporta effetti lesivi della *par condicio* tra i beneficiari;

VISTI:

- a. l'articolo 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con Legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6;
- b. la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c. il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
- d. il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- e. il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
- f. il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- g. il Reg. delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- h. il Reg. (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- i. il Decreto Ministeriale MASAF n. 3536 del 08/02/2016 e ss.mm.ii, recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

alla stregua dell'istruttoria svolta dal Settore 207.01.00 e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal suo dirigente,

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. autorizzare, in via straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di bandi, la liquidazione della domanda di pagamento a saldo anche qualora le autorizzazioni e/o certificazioni di Enti pubblici competenti, siano in corso di rilascio;
2. adottare tale misura straordinaria in presenza delle seguenti condizioni:
 - il beneficiario ha presentato la domanda di pagamento a saldo entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e/o proroga;

- il beneficiario fornisce prova documentale di aver presentato richiesta di rilascio delle suddette autorizzazioni, agli enti competenti, in data anteriore alla presentazione della domanda di saldo;
 - tutta la ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e contabile, incluso collaudo statico se previsto e rendicontazione completa delle spese, prevista dalle disposizioni attuative e dai bandi di misura risulti completa, regolare e conforme ai requisiti di ammissibilità;
3. stabilire che la liquidazione di cui al punto 1 è disposta sotto condizione risolutiva espressa;
 4. precisare che, in virtù della suddetta condizione risolutiva, il provvedimento di liquidazione perderà efficacia e l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo erogato e al recupero delle somme già corrisposte, comprensive degli eventuali interessi legali maturati, nei seguenti casi:
 - diniego espresso dell'autorizzazione e/o certificazione da parte dell'ente pubblico competente;
 - esito negativo dei controlli di conformità tecnica o amministrativa successivi al rilascio dell'autorizzazione stessa;
 5. approvare l'atto di impegno (Allegato 1), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale, stabilendo, allo stesso tempo, che il beneficiario è tenuto alla sua sottoscrizione ai fini dell'applicazione della deroga prevista;
 6. precisare che tutti i progetti saranno sottoposti a verifica ex post della sussistenza delle autorizzazioni e/o certificazioni, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di liquidazione della domanda di saldo, al fine di accertare la piena conformità dell'investimento finanziato alla normativa vigente;
 7. dare atto che restano fermi, in capo al beneficiario, tutti gli obblighi di conformità agli obiettivi e alle condizioni di ammissibilità del progetto finanziato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione e la piena disponibilità agli eventuali controlli e verifiche successive previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
 8. incaricare il Settore 207.02.00 della divulgazione del presente provvedimento attraverso il sito web della Regione, sezione "PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale";
 9. dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23.
 10. dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'art. 26 comma 1 del D. Lgs 33/2013.
 11. trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto e relativi allegati:
 - al capo di Gabinetto della G.R.
 - ai tutti i Settori e le UU.OO.SS. della D.G. per le Politiche agricole, alimentari e forestali (207.00.00);
 - al Settore 207.02.00 anche per la pubblicazione sul sito istituzionale - Sez. PSR Campania;
 - alla UOS Gestione documentale e conservazione del Settore Tecnico-operativo – Ufficio speciale per l'amministrazione digitale - 301.02.03;
 - al BURC per la pubblicazione.

LUIGI RICCIO